

**Corte di Appello di Salerno – Seconda Sezione Civile – sentenza n.
1/2025 del 07/01/2025**

Estensore: dott. Brancaccio

**RISARCIMENTO DANNI DA INDEBITI PRELIEVI SU CONTO
CORRENTE– PROVA PRESUNTIVA EX ARTT. 2727-2729 C.C.**

Il giudice di merito, nel valutare elementi indiziari, deve procedere dapprima a un'analisi atomistica degli stessi, eliminando quelli irrilevanti e conservando quelli dotati di potenziale efficacia probatoria, e successivamente a una valutazione complessiva, verificandone la concordanza e l'idoneità a costituire prova presuntiva.

In tema di responsabilità della banca per indebite operazioni di prelievo da conto corrente, qualora risulti provato – anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti ex artt. 2727 e 2729 c.c. – che le somme movimentate non appartenevano al formale intestatario del conto, ma a un terzo, deve escludersi in capo all'intestatario, e ai suoi eredi, la legittimazione a domandare il risarcimento dei danni, non avendo questi subito alcun pregiudizio patrimoniale ai sensi dell'art. 2043 c.c.